ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE SEDE DI VICENZA

Disposizione n° 910000-23-0023 del 09/02/2023

Oggetto: Provvedimento di annullamento in Autotutela del provvedimento, notificato in data 24/11/2022, in materia di "Contributi - CONGUAGLI INDEBITI" Nota di rettifica emessa il 24/11/2022, relativa alla denuncia mensile DM-2013 di competenza 04/2022 con saldo di € 0,00 riferita alla Matr. , dalla quale sono emersi i seguenti addebiti: differenze contributive a debito azienda € 740,87, sanzioni civili per differenze contributive € 30,96, importo totale a debito dell' azienda € 771,83.

IL DIRETTORE DELLA SEDE

Visto il Capo IV – bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

visto il Regolamento recante disposizioni in materia di autotutela, approvato dal C.d.A. dell'Istituto con deliberazione n. 275 del 27 settembre 2006;

Esaminato il provvedimento in materia di "Contributi - CONGUAGLI INDEBITI" notificato in data 24/11/2022 al destinatario dello stesso AZ. AGRICOLA (03773710243);

Considerato che il summenzionato provvedimento deve essere annullato per la motivazione di seguito esposta;

Nel caso in esame si rileva che l'azienda ricorrente ha provveduto, in varie sessioni di trasmissione dei flussi di regolarizzazione, a sanare la situazione debitoria aggiornando i flussi.

Difatti la stessa, nel gennaio 2019, ha assunto un lavoratore subordinato a tempo determinato, erroneamente registrandolo come dipendente a tempo indeterminato, conseguentemente omettendo il contributo addizionale. Tuttavia, già nel giugno 2019, accortasi dell'errore, versava il contributo addizionale dovuto.

La nota di rettifica a debito azienda è stata emessa per inosservanza dell'art. 1 comma 1175 L.296/2006 che subordina il diritto ai benefici contributivi al possesso, tra l'altro, della regolarità contributiva sancita dal DURC.

A seguito dell'invito a regolarizzare del 16/6/2022 (riemesso in data 15/7/2022) per omissioni riferite ai periodi gennaio-maggio 2019 per € 103,53 di capitale, € 66,86 per s.c. in totale € 170,39 l'azienda, in varie trasmissioni, ha aggiornato la posizione aziendale con l'invio dei flussi regolarizzativi.

L'ultima sessione di regolarizzazione è avvenuta dopo la scadenza del termine fissato dall'invito a regolarizzare.

Di talché si è formato un Durc irregolare che costituisce l'atto presupposto all'emissione della rettifica impugnata per benefici contributivi.

Tuttavia alla luce di quanto detto, considerato che già nel giugno del 2019 il contributo addizionale era stato versato, seppur nella modalità irrituale del flusso corrente, preso

atto che le successive sessioni di trasmissione dei flussi hanno sistemato contabilmente la posizione aziendale, si ritiene che l'istanza di ricorso possa essere accolta con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Tenuto conto che è interesse dell'Amministrazione procedere all'annullamento del provvedimento emanato e considerato che non è decorso un periodo di tempo eccessivamente ampio dall'emanazione dell'atto stesso;

Rilevato sussistente e prevalente, alla luce di quanto indicato sopra, l'interesse pubblico e dell'Istituto all'annullamento in sede di autotutela dell'atto in oggetto;

DISPONE

l'annullamento del provvedimento in oggetto

IL DIRIGENTE RESPONSABILE Dario Buonomo

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 39 DEL 1993